

MODULARIO
C. C. - 417



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Prot. N° Allegati.....

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000123 | 05/05/2014
| CAL_MARCHE | A

MOD. 376

CORTE DEI CONTI



0001598-30/04/2014-SC_MAR-T71-P

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche
Piazza Cavour n. 23
60121 ANCONA

Oggetto: Nota prot. nr.31865 del 04 marzo 2014 pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. nr. 45 del 17 marzo 2014 della Provincia di Ancona. Richiesta di parere riguardante la riduzione del fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 9. Comma 2 bis del D.L. 78/2010 nr. 78.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.42/2014/PAR approvata nell'adunanza del 29 aprile 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(*dott. Carlo Serra*)



Deliberazione n. 42 /2014/PAR.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'adunanza del 29 aprile 2014
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Ancona con nota prot. 31865 del 4 marzo 2014 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 45 del successivo 17 marzo ed assunta al protocollo (n. 1227) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

La Provincia di Ancona, con nota a firma del Commissario straordinario, ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta



interpretazione del disposto di cui all'art. 9 comma 2 *bis* del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 a mente del quale "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Richiamati, in particolare, il criterio operativo indicato dal Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 nonché la previsione di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.R. 122/2013 che ha differito al 31 dicembre 2014 l'originario termine previsto dal menzionato art. 9 comma 2 *bis*, l'Amministrazione Provinciale istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alle modalità di calcolo per la riduzione del fondo in relazione al personale cessato e, segnatamente, formula richiesta volta a precisare se "il personale comandato presso altri enti debba essere conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 *bis* D.L. 78/2010 nelle medie del personale delle amministrazioni presso le quali prestano effettivamente servizio o in quelle delle amministrazioni di appartenenza".

La stessa Amministrazione rappresenta, peraltro, che, in fase applicativa, ha ritenuto di includere nella riduzione del personale in servizio anche il personale provinciale comandato presso altri enti atteso che lo stesso va ad incrementare le medie del personale in servizio degli enti in favore dei quali rende la prestazione lavorativa.


MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, in questa prospettiva, rileva il Collegio che, pur non risultando compiutamente verificati i predetti principi per ciò che attiene alle modalità procedurali fissate per la trasmissione delle richieste di parere alla Sezione regionale di controllo, l'istanza che ne occupa



possa ritenersi ricevibile essendo pervenuta alla Sezione in data 17 marzo 2014 e, dunque, nelle more degli interventi organizzativi adottati dal Cal solo in data successiva.

Nel caso di specie, appare, inoltre, soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dalla Provincia – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Commissario straordinario e, dunque, dal soggetto titolare – *ex lege* (cfr. art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) – della rappresentanza istituzionale.

Conclusioni difformi devono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva atteso che lo specifico quesito si palesa mancante dei requisiti della generalità e della astrattezza.

Pur vertendosi, invero, in tema di questione che, in quanto afferente alle modalità applicative di una disciplina vincolistica volta a limitare la crescita dei fondi per la contrattazione decentrata, appare riferibile alla materia della contabilità pubblica così interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e per quanto di interesse, deliberazione SS.RR. 54/2010), rileva il Collegio come l'Ente istante – per come rappresentato nella richiesta di parere – abbia già maturato una opzione interpretativa ed abbia provveduto in conformità.

Di qui l'inammissibilità della richiesta atteso che, secondo un principio pacificamente acquisito, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può legittimamente svolgersi unicamente con riferimento a questioni di carattere generale e da un punto di vista astratto onde evitare sovrapposizione con le funzioni di amministrazione incompatibili con la funzione di terzietà e di indipendenza della Corte medesima.

D'altro canto la funzione consultiva siccome ontologicamente prodromica all'esercizio del potere non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati né essere finalizzata a validare in via postuma l'operato degli organi di amministrazione attiva (cfr. Sezione di controllo per la Regione Marche n. 8/PAR/2011).

Per completezza segnala, comunque, il Collegio che significative indicazioni operative sono state rese dal MEF – Dipartimento della RGS - con circolari 12/2011, 16/2012 e 21/2013 nonché dall'ARAN che ha, di recente, pubblicato sul proprio sito istituzionale specifici strumenti operativi per la gestione delle risorse per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali.

Il carattere dirimente della questione preliminare – risolta negativamente – esime dalla deliberazione del merito.

P.Q.M.




la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Commissario della Provincia di Ancona ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche. Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 29 aprile 2014.


Il relatore

Valeria Franchi




Depositato in segreteria in data

Dott. Carlo Serra



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



29 APR. 2014

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.38665245 del 29/04/2014